

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE

**Delibera del giorno
22 GIUGNO 2026**

In merito al ricorso presentato dalla società A.S.D. FONTANALUCCIA avverso la delibera N.132 del 12/06/2026, con la quale il G.U. del Comitato territoriale di Modena ha respinto il reclamo della società stessa, presentato il giorno 08/06/2026, riguardante l'inserimento nella "Lista giocatori locali" per la società PAVULLO NEL FRIGNANO degli atleti Galletti Riccardo e Morini Diego

LA COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE

RILEVATO

- che l'art. 17 del "Regolamento per la giustizia sportiva" del CSI Nazionale prescrive che "il reclamo (...) contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova";
- che l'art. 68 dello stesso regolamento indica che "reclami su eventuale posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante";

RITENUTO

- che gli articoli 17 e 68 sottintendano il fatto che i mezzi di prova devono essere presentati dal reclamante contestualmente all'invio del reclamo;
- che sia comunque da tenere in considerazione la documentazione acquisita nei precedenti gradi di giudizio, anche se non presentata dal reclamante;

CONSIDERATO

che tale documentazione (consistente nel certificato di nascita e del certificato storico di residenza della madre del Galletti e nel solo certificato di nascita del padre del Morini) attesta, in base all'art.8 del "Regolamento del Torneo della Montagna", che il Galletti è stato correttamente inserito nella "Lista giocatori locali" per la società Pavullo nel Frignano, ma non permette di trarre conclusioni né in un senso né nell'altro relativamente all'inserimento del Morini;

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso per la parte in cui viene richiesto alla Commissione stessa di acquisire i mezzi di prova;
- respinge il ricorso per la parte in cui viene richiesto di escludere i due tesserati dalla "Lista giocatori locali" o in subordine, di attendere l'eventuale arrivo di ulteriore documentazione prima di prendere una decisione.

Dispone che la tassa reclamo sia trattenuta.

La Commissione Regionale Giudicante: Fabio VILLANI (Presidente), Mauro ARMUZZI, Cristian CONTI (Componenti).